



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

Prot. 269 /Area II[^] EE.LL.

Napoli, 22.2.2011

URGENTE VIA FAX

- Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale di

NAPOLI

- Ai Sigg. Sindaci, Commissari straordinari e Commissioni straordinarie dei Comuni della Provincia di

NAPOLI

OGGETTO: Legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni".
Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n.2915 dello scorso 18 febbraio, in considerazione delle prossime consultazioni amministrative, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sulle modifiche introdotte in materia di contenimento delle spese degli enti locali dalle disposizioni di legge di cui all'oggetto.

Com'è noto l'articolo 1, comma 2, della legge n.42/2010 ha modificato ed integrato l'articolo 2, commi da 183 a 187 della legge n.191/2009 (finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali, disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali.

Ai sensi del predetto disposto normativo, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

A tal fine "l'entità della riduzione è determinata, con arrotondamento all'unità superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.

Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula inequivocabilmente che "l'entità della riduzione" applicata, è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale.

Al fine di offrire un'esemplificazione circa la nuova composizione dei consigli comunali e provinciali, fissata ai sensi dell'art.37 del T.U.O.E.L. n.267/2000 sulla base della popolazione residente, come rideterminata dalla normativa in parola, il Ministero dell'Interno ha predisposto la tabella n.1 che si allega (all.1).



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

In ogni caso, tale numero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del TUOEL, non può superare comunque le 12 unità.

Si allega, al riguardo, la tabella n.2 (all.2), analogamente predisposta dal Ministero dell'Interno.

In relazione a quanto indicato, sono fatte salve, ovviamente, le modifiche che eventualmente, saranno apportate in sede di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n.225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

Tanto si partecipa alle SS.LL., per conoscenza e norma.

IL PREFETTO
(De Martino)

AA/GV

Tabella n. 1

CONSIGLIERI COMUNALI ESCLUSO IL SINDACO

PRECEDENTE COMPOSIZIONE		COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011	
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)		Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010	
Popolazione superiore a un milione di abitanti	60	Popolazione superiore a un milione di abitanti	48*
Popolazione superiore a 500.000 abitanti	50	Popolazione superiore a 500.000 abitanti	40
Popolazione superiore a 250.000 abitanti	46	Popolazione superiore a 250.000 abitanti	36
Popolazione superiore a 100.000 abitanti	40	Popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia	32
Popolazione superiore a 30.000 abitanti	30	Popolazione superiore a 30.000 abitanti	24
Popolazione superiore a 10.000 abitanti	20	Popolazione superiore a 10.000 abitanti	16
Popolazione superiore a 3.000 abitanti	16	Popolazione superiore a 3.000 abitanti	12
Popolazione altri comuni	12	Popolazione altri comuni	9

* fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

CONSIGLIERI PROVINCIALI ESCLUSO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PRECEDENTE COMPOSIZIONE		COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011	
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)		LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 42/2010	
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti	45	Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti	36
Popolazione superiore a 700.000 abitanti	36	Popolazione superiore a 700.000 abitanti	28
Popolazione superiore a 300.000 abitanti	30	Popolazione superiore a 300.000 abitanti	24
Popolazione altre province	24	Popolazione altre province	19

NUMERO MASSIMO ASSESSORI PROVINCIALI

T.U.O.E.L. n. 267/2000 (art. 47, comma 1) un terzo dei consiglieri computando il presidente della provincia		<u>RINNOVI DAL 2011</u> Legge finanziaria per il 2010 come modificata dalla legge n. 42/2010 Un quarto dei consiglieri computando il presidente della provincia	
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti Calcolo su 46 (45 consiglieri + il presidente della provincia)	12	Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente della provincia)	10
Popolazione superiore a 700.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente della provincia)	12	Popolazione superiore a 700.000 abitanti Calcolo su 29 (28 consiglieri + il presidente della provincia)	8
Popolazione superiore a 300.000 abitanti Calcolo su 31 (30 consiglieri + il presidente della provincia)	10	Popolazione superiore a 300.000 abitanti Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente della provincia)	7
Popolazione altre province Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente della provincia)	8	Popolazione altre province Calcolo su 20 (19 consiglieri + il presidente della provincia)	5

Tabella n. 2

NUMERO MASSIMO ASSESSORI COMUNALI

T.U.O.E.L. n. 267/2000 (art. 47, comma 1) un terzo dei consiglieri computando il sindaco		RINNOVI DAL 2011 Legge finanziaria per il 2010 come modificata dalla legge n. 42/2010 un quarto dei consiglieri, computando il sindaco	
Popolazione superiore a un milione di abitanti Calcolo su 61 (60 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a un milione di abitanti Calcolo su 49 (48 consiglieri + il sindaco)	12 * **
Popolazione superiore a 500.000 abitanti Calcolo su 51 (50 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 500.000 abitanti Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco)	11
Popolazione superiore a 250.000 abitanti Calcolo su 47 (46 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 250.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il sindaco)	10
Popolazione superiore a 100.000 abitanti Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 100.000 abitanti Calcolo su 33 (32 consiglieri + il sindaco)	9
Popolazione superiore a 30.000 abitanti Calcolo su 31 (30 consiglieri + il sindaco)	10	Popolazione superiore a 30.000 abitanti Calcolo su 25 (24 consiglieri + il sindaco)	7
Popolazione superiore a 10.000 abitanti Calcolo su 21 (20 consiglieri + il sindaco)	7	Popolazione superiore a 10.000 abitanti Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco)	5
Popolazione superiore a 3.000 abitanti Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco)	6	Popolazione superiore a 3.000 abitanti Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco)	4
Popolazione altri comuni Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco)	4	Popolazione altri comuni Calcolo su 10 (9 consiglieri + il sindaco)	3

* ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 il numero massimo degli assessori non può essere superiore a 12 unità.

** fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.